



## ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR)

Sede: scuola secondaria di primo grado "DANTE ALIGHIERI"  
Via Amsicora, 6. – 09091 **ALES** (Oristano) ;  
e-mail: [oric82100n@istruzione.it](mailto:oric82100n@istruzione.it) – [oric82100n@pec.istruzione.it](mailto:oric82100n@pec.istruzione.it)

Tel. - Centr. 0783/91601  
cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954

ISTITUTO COMPRENSIVO - ALES  
Prot. 0010002 del 27/11/2021  
01-01 (Uscita)

### CIRCOLARE INTERNA N° 140

**A tutto il Personale**  
**Al Direttore SGA – sede**  
**Al Registro Elettronico**

**Oggetto: Decreto legislativo 26 novembre 2021 n. 172 – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.**

Si comunica che il Decreto legislativo n. 172 del 26.11.2021, dispone, dal 15 dicembre 2021, all'art. 2, che l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3 - ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alla categoria del personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

I dirigenti scolastici sono tenuti ad assicurare il rispetto del suddetto obbligo e ne verificano immediatamente l'adempimento acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i dirigenti scolastici provvederanno ad invitare, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.leg. n. 172/2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 172/2021.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione i dirigenti scolastici accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione,

non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito secondo quanto stabilito nei commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 172 del 26 novembre 2021, di seguito riportati:

“5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4 -bis .

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.»”

Relativamente al Nuovo Green Pass si evidenzia quanto segue:

- con l'**articolo 3** rubricato “Durata delle certificazioni verdi COVID-19 la durata dello stesso passa da 12 a 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione di richiamo (cosiddetta “terza dose”).

Si allega il testo del decreto legislativo n. 172 del 16 novembre 2021.

La Dirigente Scolastica

*dott.ssa Annalisa Frau*

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa